



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *quinquies* nelle cause civili di I Grado iscritte ai nn. r.g. **10062/2019**, **12657/2019**, **14355/2019**, **14604/2019** promosse da:

Parte_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROZZOLI BARBARA e STROCCHIA DOMENICO, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Firenze, Viale Volta 101, come da procura alle liti agli atti

CP_1 in persona del Legale Rapp.te pt, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ROZZOLI BARBARA e STROCCHIA DOMENICO, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Firenze, Viale Volta 101, come da procura alle liti agli atti

Controparte_2 in persona del Liquidatore pt, rappresentata e difesa dall'Avv. CAPONE ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in San Giovanni della Vena (Pisa), Via Simone Martini 12, come da procura alle liti agli atti

ATTORI

contro

CP_3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CECERE PALAZZO DOMENICO UGO e POLI LORENZO, presso il cui studio In VIA PIER ANTONIO MICHELI 12 FIRENZE ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti

CONVENUTO

Controparte_4 , in persona del Legale Rapp.te pt, rappresentata e difesa dall'avv. RANIERI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 50 50132 FIRENZE

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI DI PARTI ATTRICI *Parte_1* **E** *Controparte_1* : “*si chiede nuovamente: a) il rigetto della domanda formulata dal dott. CP_3 di modifica dell’ordinanza di interruzione del giudizio, in quanto irrituale e inammissibile per la sua intervenuta definitività e, comunque, in quanto totalmente infondata; in ogni caso, a tale riguardo, si chiede che l’Ill.mo Giudice ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_5^{Co} al fine della corretta prosecuzione del presente giudizio, comprensivo dei procedimenti rubricati ai n. di R.G. 12657/2019 – 14355/2019 – 14604/2019, ad esso già riuniti; b) in subordine, si chiede che l’Ill.mo Giudice fissi udienza di precisazione delle conclusioni; c) per il denegato caso in cui l’Ill.mo Giudice non accogliesse le domande sopra indicate si insiste per l’accoglimento delle conclusioni già formulate e segnatamente si chiede l’accoglimento di tutte le domande, deduzioni, eccezioni, contestazioni, difese, allegazioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni precedentemente formulate nel giudizio con tutti i propri atti e segnatamente con gli atti di citazione, con le memorie ex art. 183 c.p.c. e con tutti i propri atti difensivi e note, nonché con la comparsa depositata nel giudizio riassunto; con concessione di relativi termini per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche”.*

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA DOLFI *CP_3* : “*(...) si richiede che codesto Tribunale dichiarare l’estinzione del procedimento RG n. 14604/2019, per la mancata riassunzione nei termini perentori previsti ex lege. In subordine, vista la carenza di un interesse concreto e attuale di CP_2 a partecipare al contraddittorio nei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 10062/2019, 12657/2019 e 14355/2019, si domanda che venga disposta la separazione del procedimento n. 14604/2019 dagli altri riuniti e che i procedimenti iscritti ai nn. R.G. 10062/2019, 12657/2019 e 14355/2019 siano rimessi in decisione”.*

CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA *Controparte_4* **NEL GIUDIZIO RUBRICATO CON RG 10062/2019:** “*Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e gli incumbenti di rito, con riferimento alla causa rubricata con RG 10062/2019 contrariis reiectis*

IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare, per le pretese responsabilità da gestione della contabilità su incarico della CP_2 la carenza di legittimazione attiva del sig. Parte_1

Pt_1 in proprio e quale rappresentante legale della CP_1 e per l'effetto disporre ai sensi dell'art. 81 c.p.c.;

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE

Per le suddette responsabilità dichiarare il difetto di competenza di Codesto Ill.mo Giudice adito essendo competente il nominando Arbitro Unico come stabilito nell'incarico professionale (doc. 2 fascicolo CP_3).

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto come sopra specificato.

IN VIA DI MERO SUBORDINE

Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dall'attore per quanto concerne l'eventuale responsabilità professionale del Dott. CP_3 limitare comunque la condanna del convenuto assicurato, alla somma accertata in corso di causa esclusivamente a titolo di responsabilità professionale o che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare Controparte_4 a manlevarlo nei limiti del massimale di polizza pari ad € 258.229,00 al netto dello scoperto di 1/10, comunque con esclusione, dalla manleva, delle spese per assistenza legale e tecnica, per tutti i motivi sopra articolati, nonché della parte del danno relativa ai compensi.

Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del procedimento n. RG 10062/2019, Parte_1, in proprio e quale Legale Rappresentante di CP_1 (nel prosieguo Contr, ha convenuto in giudizio CP_3 deducendo:

- di aver conferito al dott. CP_3 tributarista indicatogli da terzi, l'incarico di consulenza e assistenza di cui alla scrittura privata del 12.12.2018, con la quale detto professionista si impegnavo allo svolgimento di ogni attività necessaria a favorire lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti di Contr e il raggiungimento di accordi commerciali con i Signori Parte_2 e Persona_1 Parte_3, dietro pagamento del compenso di € 35.000,00;

- che, su consiglio del convenuto, veniva costituita la **CP_2** (nel prosieguo **CP_2** , le cui quote venivano assegnate per il 30% a **Parte_2** senza alcun apporto di questi alla Società e che, nel prosieguo, con scrittura privata del 7.1.2019 predisposta dal convenuto, veniva stabilita la cessione a tale nuova Società di contratti, rapporti commerciali, licenza d'uso del proprio marchio Extreme Plus da parte di **Contr** con impegno della cessionaria a commercializzare solo i prodotti di quest'ultima, impegno di **Parte_4** ad acquistare le quote di **CP_2** pari al 50% del capitale sociale in caso di aumento delle vendite nella misura ivi indicata e trasferimento al Sig. **Pt_1** delle quote pari al 40% del capitale;
- di aver adempiuto agli impegni assunti, constatando tuttavia l'inadempimento di **[...]** **Pt_2** divenuto Amministratore di **CP_2** il quale ometteva il pagamento di fatture e la predisposizione di rendiconti;
- di non aver mai avuto idonea documentazione fiscale, amministrativa, contabile e societaria riferita a **CP_2** né da **Parte_2** né dal convenuto, e che, ciò nonostante, quest'ultimo chiedeva il pagamento dei propri compensi per € 26.240,72 oltre accessori in relazione all'attività eseguita in relazione al contratto dell'11.12.2018;
- che nulla è dovuto al convenuto, stante il suo inadempimento, consistito nell'aver avallato ogni prelievo senza chiederne la giustificazione, omesso la regolare tenuta della contabilità, agito nell'esclusivo interesse proprio e di **Parte_2**
- di aver riportato danni riconducibili all'operazione progettata dal convenuto ed alla sua negligenza nell'adempimento all'incarico conferitogli, consistenti nelle perdite per mancato pagamento di prodotti ceduti a **CP_2** nelle spese sostenute per la partecipazione di quest'ultima alla fiera di Bologna, nel pregiudizio alla propria immagine presso clienti, fornitori e banche.

Tutto ciò esposto, gli attori hanno chiesto: accertarsi l'inadeguatezza dell'operazione descritta nella scrittura privata del 12.12.2018 rispetto a **Contr** l'inadempimento all'incarico da parte del convenuto, l'inesistenza del diritto di questi al pagamento di compensi, la sua condanna alla restituzione degli importi percepiti e al risarcimento dei danni causati a **Contr** e a **Parte_1** **[...]** quantificati rispettivamente in € 629.000,00 ed € 100.000,00, con eventuale estinzione dei crediti reciproci sino a concorrenza e, in ogni caso, con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.

CP_3 si è regolarmente costituito in giudizio, instando in via preliminare per la chiamata

in causa di *Controparte_4* , con cui ha dichiarato di essere assicurato, premettendo di aver notificato a *Contr* *Parte_1* in proprio, *CP_2* il DI emesso dall'intestato Tribunale per il pagamento dei compensi professionali, opposto da tutti gli ingiunti con distinti atti di citazione, contestando le deduzioni attoree e allegando, a propria volta:

- di aver prestato l'attività di consulenza e assistenza tributaria e societaria in esecuzione dell'incarico del 12.12.2018, conferitogli dagli attori al fine dello sviluppo di un progetto di collaborazione con *Parte_2* e *Parte_4* ;
- di aver correttamente adempiuto all'incarico conferitogli, tanto che veniva costituita tra i suoi committenti la nuova Società *CP_2* e stipulato in data 7.1.2019 un accordo che regolava i rapporti tra i soci;
- l'estraneità alla propria condotta dei risultati negativi dell'attività di *CP_2* attribuibili esclusivamente alle scelte degli Amministratori di detta Società;
- di aver ricevuto l'incarico di tenuta della contabilità esclusivamente da parte di *CP_2* di avervi adempiuto e, comunque, il difetto di legittimazione degli attori a far valere l'eventuale inadempimento agli obblighi dallo stesso derivanti;
- in ogni caso, l'improcedibilità delle domande attoree per non essere stata esperita la mediazione prevista dal contratto con *CP_2* per la predisposizione della contabilità, e l'incompetenza del Tribunale per essere prevista da tale accordo la devoluzione in arbitri di ogni eventuale controversia;
- il difetto di prova dei danni lamentati dagli attori.

Tutto ciò esposto, il convenuto ha chiesto: differirsi la prima udienza onde consentire la chiamata in causa da parte sua della terza *Controparte_4* ; con riferimento alle domande attinenti all'incarico conferitogli da *CP_2* di elaborazione di dati contabili, accertarsi il difetto di legittimazione attiva degli attori e, in via graduata o concorrente, l'incompetenza dell'intestato Tribunale e la competenza arbitrale; nel merito, rigettarsi le domande attoree e, in caso del loro accoglimento anche parziale, condannare la terza chiamata a tenerlo indenne delle spese sostenute in forza della presente sentenza; condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni provocati a titolo di responsabilità processuale aggravata, per aver introdotto temerariamente la presente controversia.

Nelle more del primo giudizio, con separati atti di citazione introduttivi dei procedimenti nn. RG 14355/2019, 114604/2019 e 14604/2019 NTP, *Parte_1* e *CP_2* hanno proposto

opposizione al DI provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Firenze n. 4055/2019, emesso nei confronti loro, di *Parte_2* e di *Controparte_7* su ricorso di *CP_3* per il pagamento dell'importo di € 33.294,23 a titolo di compensi, accessori inclusi, per l'opera professionale svolta in esecuzione dell'incarico del 12.12.2018.

Segnatamente, con i rispettivi atti di citazione in opposizione, *Parte_1* e *Contr* hanno dedotto:

- la difformità del ricorso per DI dalla nota di iscrizione a ruolo del procedimento monitorio, da cui è dipesa la mancata emissione del DI nei confronti di *Parte_2* anch'egli parte del contratto di conferimento dell'incarico professionale all'opposto;
- l'inadempimento dell'opposto alle obbligazioni derivanti dall'incarico d'opera professionale conferitogli, stanti l'inadeguatezza degli assetti societari e di cointeressenza ideati dallo stesso, desumibile dal trattamento di favore riservato a *Parte_2* dall'inottemperanza di questi agli impegni assunti verso le altre parti dell'operazione, dai risultati non soddisfacenti dell'attività di impresa della neocostituita *CP_2* dalla mancata integrale consegna dei documenti relativi a quest'ultima da parte del dott. *CP_3* che ne curava la contabilità.

In ragione di quanto esposto, hanno concluso, previa sospensione della provvisoria esecuzione, in via preliminare, per la revoca del DI stante la pendenza di causa identica per *petitum* e *causa petendi* ovvero, in subordine, per la dichiarazione della continenza tra i due giudizi o la loro riunione stante la connessione; nel merito, per la revoca del DI in quanto recante errori nell'individuazione dei debitori e nell'indicazione dell'importo e poichè emesso in forza di contratto inidoneo a dimostrare l'esatto adempimento del professionista; ancora, nel merito, per la revoca stante l'infondatezza delle pretese avversarie e, segnatamente, in conseguenza dell'inadempimento dell'opposto; con estinzione quantomeno parziale per effetto di compensazione dei crediti reciproci e vittoria delle spese di lite.

Con autonomo atto di citazione ritualmente notificato, infine, ha proposto opposizione al [...] *CP_8* contestando le deduzioni dell'opposto, facendo proprie le argomentazioni in fatto e in diritto esposte dai restanti opposenti e sollevando le ulteriori eccezioni di difetto di legittimazione passiva per non aver conferito l'incarico d'opera professionale all'opposto, di inadempimento di questi consistito – oltre che nelle condotte descritte dalle rimanenti parti opposenti – nell'assunzione di plurime erronee decisioni svantaggiose ai suoi danni e tese a favorire [...] *Pt_2*

Tutto ciò esposto, ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del DI e riunione dei procedimenti pendenti nei confronti dell'opposto, la revoca del DI e, in via riconvenzionale, l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di questi e la sua condanna alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di corrispettivo ed al risarcimento dei danni, con compensazione dei reciproci crediti sussistendone i presupposti, e vittoria delle spese di lite.

CP_3 si è costituito nei giudizi di opposizione a **Con** istando per il rigetto delle istanze avversarie di sospensione della provvisoria esecuzione, sollevando le eccezioni di difetto di competenza dell'intestato Tribunale in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto con **CP_2** e di carenza di legittimazione delle parti diverse da quest'ultima rispetto alla proposizione di domande inerenti il contratto d'opera professionale per la predisposizione della contabilità di detta Società, affermando il proprio esatto adempimento e concludendo nel merito per la conferma del **Con** con condanna degli opposenti alla rifusione delle spese di lite

Riuniti i procedimenti di più recente introduzione a quello preventivamente iscritto, è stato dato atto dell'avvenuto pagamento della somma portata dal **Con** con esclusione dell'interesse alla pronuncia sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione inizialmente proposta dagli opposenti, ed è stata differita la prima udienza ai fini della chiamata in causa di **Controparte_4** [...], come da richiesta del convenuto.

Costituitasi in giudizio, la terza chiamata ha fatto proprie le motivazioni in fatto e in diritto del chiamante e sollevato eccezioni in ordine all'operatività delle polizze da questi sottoscritte, concludendo per l'accertamento del difetto di legittimazione di **Parte_I** e di **Contr** alla proposizione di domande verso il convenuto nella causa di più risalente iscrizione, per l'accertamento dell'incompetenza dell'intestato Tribunale e della competenza del nominando Arbitro Unico, per il rigetto nel merito delle domande verso **CP_3** e, in caso di loro accoglimento, per la limitazione della propria condanna alla manleva come da comparsa di costituzione e risposta. Vinte le spese.

Depositata le memorie di cui all'art. 183 comma VI cpc, le cause riunite sono state istruite in via documentale e con CTU volta all'accertamento della regolare predisposizione e tenuta della contabilità di **CP_2** da parte del dott. **CP_3** indi trattate in decisione con Ordinanza del 6.5.2024, recante assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc chiesti dalle parti.

Con decreto del 23.7.2024, adottato nelle more del congedo per ferie del GI, il Presidente di Sezione ha preso atto del decesso del Difensore di **CP_2** di cui avevano dato notizia i Procuratori dei restanti attori, e ha dichiarato l'interruzione del procedimento.

Con ricorso in riassunzione del 22.10.2024, il Procuratore di **CP_3** ha chiesto: emettersi provvedimento dichiarativo dell'avvenuta interruzione, per effetto del decesso del Legale di **Parte** del solo GIUDIZIO n. R.G. 14604/2019 e che gli altri (n RG 100062/2019 R.G. 12657/2019 R.G. 14355/2019), non colpiti dall'evento interruttivo, proseguissero sino alla definizione con decisione; in subordine, ha instato per la fissazione dell'udienza di prosecuzione dei giudizi n. RG 10062/2019, R.G. 12657/2019 ed R.G. 14355/2019, già riuniti, con assegnazione dei termini per la notifica.

Fissata l'udienza per la prosecuzione nei confronti delle parti – **Parte_1** in proprio e quale Legale Rappresentante di **Contr** e **Controparte_4** - verso le quali è avvenuta la riassunzione, queste si sono costituite chiedendo ordinarsi la citazione in giudizio altresì di **CP_2** richiesta rigettata dal GI, che, all'esito di tentativi di composizione amichevole non esitati nella conciliazione della controversia, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della quale le cause riunite sono state trattenute in decisione con assegnazione di nuovi termini di cui all'art. 190 cpc, di cui le parti costituite nel processo riassunto si sono avvalse depositando comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

1. Sull'estinzione del procedimento n. RG 12657/2019.

Preliminarmente deve darsi atto dell'avvenuta estinzione del procedimento di opposizione a [...] **CP_9** parti **CP_2** e **CP_3** (n. RG 12657/2019), stante la mancata riassunzione nel termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 cpc dall'interruzione dichiarata con provvedimento del 23.7.2024, riferito, in difetto di precisazioni, alla totalità delle cause riunite o comunque certamente a quella di cui si discute, rispetto alla quale si era verificato l'evento interruttivo del decesso del Difensore dell'opponente.

A riguardo, infatti, è dirimente il carattere autonomo dei procedimenti, su cui non ha inciso il provvedimento che ne ha disposto la riunione, inidoneo a pregiudicare la sorte delle singole azioni, tanto che la sentenza che definisce simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (cfr Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022).

Ciò detto, neppure ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, pertanto, non può ordinarsi l'integrazione del contraddittorio rispetto a CP_2 nei cui confronti l'opposto si è avvalso della facoltà di non riassumere il giudizio interrotto, scelta processuale in linea col proprio interesse alla conferma del DI.

In definitiva, va dichiarata l'estinzione del processo interrotto e non riassunto (n. RG 12657/2019).

2. Sulla competenza del Tribunale.

La competenza arbitrale è stata affermata da CP_3 sulla base della clausola contenuta nel contratto per l'elaborazione dei dati contabili e predisposizione delle dichiarazioni fiscali concluso tra questi, anche quale titolare dell'omonimo Centro elaborazione dati, e CP_2 il 2.2.2019 (doc. 2 del convenuto nel giudizio n. RG 10062/2019, prima pagina, alla voce "controversie"), e contestata dalle restanti parti del giudizio, che ne hanno affermato l'inapplicabilità alle controversie oggetto dei processi riuniti qui decisi con sentenza.

Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza è infondata, attenendo i procedimenti tra le odierne parti in causa al contratto del 12.12.2018, di cui non era parte CP_2 bensì lo erano Contr Parte_1 Parte_2 Persona_1 da Parte_3 e CP_3 e che era stato stipulato al fine del conferimento a quest'ultimo dell'incarico d'opera professionale di assistenza e consulenza nelle trattative, nella progettazione di intese e nella predisposizione degli atti scritti di eventuali accordi costitutivi di Società o tra i soci e nella loro attuazione (doc. 1, art. 2).

Per quanto detto, sussiste quindi la competenza dell'intestato Tribunale a decidere i procedimenti riuniti indicati in epigrafe e regolarmente riassunti.

3. Sul contratto d'opera professionale del 12.12.2018 e sul suo esatto adempimento.

E' incontestata – con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc in termini di prova – e comunque dimostrata documentalmente (doc. 2 degli attori, doc. 1 del convenuto) la conclusione, tra le parti attrici e convenuta nei procedimenti riuniti, del contratto d'opera professionale del 12.12.2018, con cui Contr Parte_1 Parte_2 Parte_6 hanno, a vario titolo, conferito a CP_3 professionista esercente attività di consulenza aziendale, commerciale e tributaria, l'incarico di prestare "(...) assistenza tecnica alla fase delle trattative, alla ideazione, alla progettazione dei futuri assetti societari e/o di cointeressenza tra le parti, nonché di assistenza tecnica alla predisposizione di eventuali bozze e dei successivi accordi e/o contratti contenenti la formalizzazione delle intese raggiunte tra le parti ed in genere a compiere

tutte le attività professionali che saranno ritenute opportune per agevolare e rendere possibile gli accordi tra la Parte produttrice e la Parte Finanziatrice per gli scopi indicati in Premessa”.

Del pari pacifico è, a monte, il motivo del conferimento dell’incarico al professionista, costituito dall’obiettivo dell’individuazione delle modalità di regolamentazione della collaborazione tra i committenti, i quali avevano manifestato la volontà di consentire un graduale ingresso di [...]

Per_1 da Parte_3 nell’impresa gestita da Parte_1 quale Legale Rappresentante di Contr

Incontestato e documentalmente provato è, infine, che tale assetto di interessi sia stato realizzato, su proposta del dott. CP_3 accettata dai conferenti l’incarico, mediante la costituzione della nuova società CP_2 in data 27.12.2018 tra Parte_1 Parte_6 , [...] Pt_2 e Contr (doc. 3 del convenuto CP_3 e il successivo accordo del 7.1.2019 (doc. 4 del convenuto CP_3 , recante il progetto per lo sviluppo della CP_2 l’indicazione dell’apporto e degli obblighi di ciascun socio e le condizioni in base alle quali, nell’arco di tempo di tre anni, Persona_1 da Parte_3 avrebbe acquistato le quote di tale ultima Società a cui sarebbero nel frattempo stati trasferiti i contratti con i clienti in Italia e all’estero e la licenza d’uso del marchio di Contr “Extreme Plus” e che avrebbe visto per tale motivo crescere i propri fatturati nel triennio nella misura del 250%, secondo le modalità di stima concordate tra i contraenti.

E’ invece contestato da Contr e Parte_1 in proprio, attori nel giudizio di accertamento negativo del credito e opposenti in quelli di opposizione al DI emesso su ricorso di CP_3 l’esatto adempimento di quest’ultimo alle obbligazioni derivanti dal contratto d’opera professionale del 12.12.2018, rispetto al quale è eccepita l’omessa o inesatta prestazione della consulenza, per avere il professionista:

- ideato e proposto un meccanismo e l’adozione di assetti societari rivelatisi inadeguati rispetto allo scopo perseguito, ovvero il graduale affiancamento a Parte_1 quale socio in affari di Persona_1 da Parte_3 ;
- mancato di assolvere all’incarico conferitogli, avente ad oggetto essenzialmente la cessione di quote della Contr da Parte_1 a Persona_1 da Parte_3 ;
- favorito, con la propria condotta ed evidentemente in mala fede, Parte_2 da lui solo conosciuto e che, nominato Amministratore Unico della neocostituita CP_2 ne ha gestito l’attività in maniera del tutto fallimentare, omettendo gli acquisti di prodotti di Contr di coltivare i rapporti con clienti, di riscontrare le richieste dei Signori Pt_1 e Per_1 da

Parte_3 e con ciò provocando il mancato conseguimento dell'aumento del fatturato che quest'ultimo aveva posto come condizione per l'acquisto delle quote di **CP_2** non realizzatosi e seguito dalla delibera di messa in liquidazione volontaria di tale Società;

- mancato di consegnare tempestivamente i documenti contabili e fiscali di **CP_2** e, una volta avutane richiesta da parte del consulente di quest'ultima nominato dopo la revoca dell'incarico affidatogli con contratto del 2.2.2019, fornito documentazione incompleta e carente.

Sollevata in detti termini l'eccezione di inadempimento nei confronti del dott. **CP_3** gli attori hanno allegato plurimi danni a titolo di spese sostenute, mancato guadagno, lesione della propria immagine commerciale e ne hanno chiesto il risarcimento.

Riepilogati i profili di inadempimento attribuiti al convenuto, si osserva che questi ha fornito prova adeguata del proprio adempimento alle obbligazioni di assistenza e consulenza derivanti dal contratto d'opera professionale del 12.12.2018 e, in ogni caso, gli attori **Contr** e **Parte_1** [...] non hanno fornito quella a loro carico in ordine al nesso causale tra la condotta del professionista e i pregiudizi lamentati (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010, Sez. 3 -, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020, Sez. 3 -, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023).

Invero, quanto all'esatto adempimento del dott. **CP_3** questo è desumibile dai documenti agli atti, atteso che, segnatamente:

- lo stesso contratto del 12.12.2018 dà atto che le parti si erano già avvalse dell'operato del professionista, che ratificavano confermando il conferimento dell'incarico già avvenuto, precisando di essersi incontrate con cadenza giornaliera presso il suo studio a far data dal 5.12.2018, ricevendone la consulenza (doc. 2 degli attori nel primo giudizio, pag. 1, ultimo capoverso);
- nel medesimo contratto si indica l'opera commissionata da quel momento in poi al dott. **CP_3** in relazione all'interesse delle parti come illustrato nelle premesse (quello di **Contr** e di **Parte_1** di incrementare le vendite dei propri prodotti all'estero, quello di [...] **CP_7** di investire i propri capitali nel progetto dei primi divenendone partner commerciale), stabilendo che lo stesso si sarebbe occupato dell'“(...) *assistenza tecnica alla fase delle trattative, alla ideazione, alla progettazione dei futuri assetti societari e/o di cointeressenza tra le parti, nonché di assistenza tecnica alla predisposizione di eventuali bozze e dei successivi accordi e/o contratti contenenti la formalizzazione delle intese*

raggiunte tra le parti ed in genere a compiere tutte le attività professionali che saranno ritenute opportune per agevolare e rendere possibile gli accordi tra la Parte produttrice e la Parte Finanziatrice per gli scopi indicati in Premessa”;

- l'intesa tra le parti, infine, prevedeva il pagamento a favore del dott. CP_3 al netto degli accessori, del solo compenso di € 5.000,00 in caso di interruzione delle trattative tra i committenti, dell'importo di € 20.000,00 in caso di raggiungimento di accordi in ordine agli assetti societari e/o di cointeressenza e di quello di € 15.000,00 nell'ipotesi di formalizzazione di detti accordi mediante atti scritti;
- è pacifico che i rapporti tra i committenti non si siano arrestati alla fase delle trattative;
- segnatamente, è documentata la costituzione, in data 27.12.2018, della CP_2 da parte dei Signori Pt_1 Per_1 Parte_6 , Pt_2 quest'ultimo contestualmente nominato Amministratore Unico (doc. 3 del fascicolo di parte di Pt_1 e Contr nel primo giudizio);
- del pari documentata è la conclusione della scrittura privata del 7.1.2019, con cui Contr ha ceduto a CP_2 i diritti derivanti dal marchio, si è impegnata alla cessione alla stessa dei contratti con i clienti e alla vendita a suo favore di prodotti che la Società neocostituita avrebbe dovuto commercializzare, con ciò incrementando il proprio fatturato annuo nella misura del 250% nel corso di tre anni, momento in cui Persona_1 da Parte_3 avrebbe quindi acquistato le quote di Parte_1 (doc. 4 del fascicolo di parte di Pt_1 e Contr nel primo giudizio), avendo piena contezza della situazione della neocostituita Società.

E' quindi ampiamente provato lo svolgimento, da parte di CP_3 di attività di assistenza e consulenza prima del contratto del 12.12.2018 – ove se ne dà atto – e nel prosieguo, mediante ideazione di un progetto per la collaborazione tra Persona_1 da Parte_3 e Parte_1 [...] la costituzione di una nuova Società con nomina temporanea di Parte_2 come Amministratore Unico e con lo scopo finale del subentro del Sig. Per_1 da Parte_3 al Sig. Pt_1 il tutto all'esito di un processo graduale, finalizzato alla crescita dell'impresa inizialmente esercitata da quest'ultimo.

Ciò detto, l'inadeguatezza della soluzione ideata dal convenuto e su cui si fonda principalmente l'eccezione di inadempimento sollevata dagli attori, si basa sull'esito del tutto negativo dell'attività della CP_2 messa in liquidazione volontaria poco dopo la costituzione ed all'esito di un breve periodo di vita nel corso del quale l'Amministratore Unico Parte_7 si sarebbe reso irreperibile, avrebbe omesso di collaborare con i restanti soci, di ottemperare ai

propri obblighi contabili e fiscali e di acquistare i prodotti di ^{Contr} e commercializzarli.

Ebbene, a riguardo è in primo luogo evidente come, con l'incarico del 12.12.2018, il dott. CP_3 non abbia garantito il successo imprenditoriale della neocostituita CP_2 bensì abbia assunto l'impegno di ideare un meccanismo di affiancamento a Parte_I del socio di capitali Persona_1 da Parte_3 e di successivo subentro di quest'ultimo al primo nell'esercizio dell'attività da parte di una nuova Società.

In secondo luogo, inoltre – e la constatazione ha portata assorbente – gli stessi attori hanno allegato nei propri scritti difensivi di aver riportato plurimi danni di ordine patrimoniale e non dalla gestione del tutto inadeguata della CP_2 ad opera del suo Amministratore Unico [...] Pt_2 il che esclude che dell'operato di questi possa essere chiamato a rispondere l'odierno convenuto, rispetto al quale peraltro neppure è stata adeguatamente affermata né tantomeno provata l'intesa col primo, diretta a provocare la messa in liquidazione e il conseguente esito negativo del piano proposto dal dott. CP_3 ai propri committenti.

Ancora, anche a voler ritenere che il convenuto abbia scientemente sottoposto agli attori un progetto conoscendone l'inidoneità ed al solo fine di favorire il Sig. Pt_2 tramite l'assegnazione a questi di una partecipazione nella neocostituita CP_2 e la sua nomina ad Amministratore Unico, non di inadempimento dovrebbe parlarsi, bensì dell'esistenza di vizi del consenso e, segnatamente, del dolo essenziale, idoneo a provocare l'annullabilità del contratto, a norma dell'art. 1439 cc, azione non esercitata nel caso di specie.

Né è ascrivibile al convenuto la stipula dei contratti di cui si è detto, in luogo di quello di cessione di quote societarie, non avendo gli attori dimostrato di aver conferito alcun incarico a tale ultimo fine al dott. CP_3 e non essendo stata dedotto né provato, come visto, un vizio del consenso dei committenti tale da giustificare l'annullamento del contratto col professionista e di quelli conclusi per effetto della consulenza e assistenza da questi prestate.

Infine, quanto alla mancata consegna di documenti e scritture della CP_2 da parte del dott. CP_3 si tratta di inadempimento rispetto al contratto con tale Società, di elaborazione e tenuta della contabilità e predisposizione di dichiarazioni fiscali, con riferimento al quale è quindi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevato dal professionista, da riquadrarsi in termini di difetto di titolarità del rapporto di diritto sostanziale in capo ^{Contr} e Parte_I (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; conformi *ex multis* Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n. 23721).

In conclusione, difetta l'inadempimento attribuito al professionista convenuto e devono essere rigettate le domande di accertamento negativo del credito e di risarcimento dei danni promosse nei suoi confronti da ^{Contr} e *Parte_1* parti attrici negli originari procedimenti verso il dott. *CP_3* e da questi convenute in riassunzione.

4. Sull'ammontare del credito azionato dall'opposto.

Infine, sono infondate le eccezioni degli attori in ordine all'inesatta quantificazione del credito azionato in monitorio dal professionista convenuto.

Invero, premesso quanto sopra riportato nel contratto d'opera professionale circa i compensi pattuiti e pari a € 35.000,00 oltre accessori (contributi previdenziali nella misura del 4% e iva al 22%), per un totale lordo pari ad euro 44.408,00, è pacifica la corresponsione di acconti versati da *CP_2* a pagamento delle fatture depositate in monitorio per: - € 3.959,28 in data 09.1.2019 oltre accessori, per complessivi € 5.023,53; € 2.443,29 in data 21.2.2019, oltre accessori, per complessivi € 3.100,04; € 2.356,71 in data 14.3.2019, oltre accessori, per complessivi € 2.990,19.

Ne consegue che sottraendo dal compenso dovuto di € 35.000,00 oltre accessori, gli acconti versati, pari ad € 8.759,28 oltre accessori, il credito residuo è pari a € 26.240,72, oltre contributi previdenziali nella misura del 4% e IVA al 22%, e quindi a complessivi € 33.294,23, importo di cui è stato ingiunto il pagamento.

In definitiva, deve essere rigettata ogni domanda ed eccezione degli attori e confermato il DI da questi opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.

5. Sulle domande verso la terza chiamata.

Le domande di manleva proposte verso la terza chiamata *CP_4* a titolo di garanzia impropria dal convenuto sono assorbite dal rigetto di quelle degli attori nei confronti di quest'ultimo nel primo procedimento di accertamento negativo del credito, in cui la Compagnia è stata citata dal proprio assicurato.

6. Sulle spese di lite e sul risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 cpc.

Le spese di lite e di CTU del procedimento di opposizione a ^{Con} ra le parti *CP_2* e *CP_3* (n. RG 12657/2019, a cui è riconducibile in via esclusiva l'espletamento della consulenza per l'accertamento dell'inadempimento del convenuto agli obblighi derivanti dal contratto per la predisposizione e la tenuta della contabilità e di documenti fiscali) rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc.

Quanto al rapporto processuale tra **CP_3** e le restanti parti dei procedimenti riuniti e riassunti, vengono poste a carico degli attori, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal convenuto, ed altresì quelle sostenute dalla terza chiamata a titolo di garanzia impropria, per le quali trova applicazione il principio di causalità, secondo cui *“Attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 02/04/2004; conformi ex multis: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17770 del 05/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010, Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016).

La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: *“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”*), avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio rispetto al rapporto processuale tra attori e convenuto e con maggiorazione del 10% a norma dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014 per essere la difesa stata prestata contro più parti in cause riunite, minimi con riferimento al rapporto processuale con la terza chiamata nel solo processo in cui questa è stata evocata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta nell'interesse di quest'ultima, in massima parte con riproposizione di argomentazioni in fatto e in diritto dell'assicurato.

La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.

Infine, non possono essere accolte le domande avanzate dal convenuto, volte alla condanna degli attori al risarcimento dei danni cagionati, formulata a norma dell'art. 96 comma 1 cpc, fattispecie rispetto alla quale è sufficiente constatare l'insussistenza nel caso di specie dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, non ricorrenti in ipotesi – qual è quella in esame - di *“mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”* (Cassazione civile, sez. un., 27/11/2019, n. 31030).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) DICHIARA l'estinzione del processo n. RG 12657/2019;
 - 2) RIGETTA le domande e l'opposizione proposte da *CP_1* e *[...]* *Parte_1* verso *CP_3* nei procedimenti riuniti nn. RG 10062/2019, 14355/2019, 14604/2019 e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI del Tribunale di Firenze n. 4055/2019;
 - 3) DA' ATTO che le spese di lite e di CTU del procedimento estinto (RG 12657/2019) rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
 - 4) CONDANNA *CP_1* e *Parte_1* a rimborsare alle parti vittoriose le spese di lite, che si liquidano, quanto a *CP_3* per i procedimenti nn. RG 10062/2019, 14355/2019, 14604/2019 in complessivi € 32.112,30 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge e, quanto a *Controparte_4* per il procedimento n. RG 10062/2019 in € 14.598,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
- Firenze, 22 dicembre 2025.

Il Giudice
dott. Silvia Orani